

Accordo per agevolare il passaggio diretto dal servizio pratico per un grado militare all'anno accademico successivo

Nel nome delle scuole universitarie e delle scuole specializzate superiori

la **Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere* (CRUS)**, rappresentata dal Presidente, il Rettore Prof. Dr. Antonio Loprieno,

la **Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere* (KFH)**, rappresentata dal Presidente, il Rettore Prof. Dr. Thomas D. Meier,

la **Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche* (COHEP)**, rappresentata dal presidente, il Rettore Dr. Johannes Flury, e

la **Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS)**, rappresentata dal Presidente, Hans Peter Ruggli,

agendo in accordo con le istanze preposte delle rispettive autorità politiche e nell'interesse comune di agevolare, nella misura possibile, l'accesso ritardato al semestre di studi successivo per gli studenti che prestano un servizio pratico per un grado militare presso una scuola reclute estiva, hanno concordato con

l'**Esercito Svizzero**, rappresentato dal Capo dell'Esercito, Comandante di corpo André Blattmann,

quanto segue:

1. A partire dal 2017 la scuola reclute estiva con una durata di 18 settimane, terminerà nella 43^{esima} settimana dell'anno, mentre il semestre autunnale delle scuole universitarie, inizia nella 38^{esima} settimana dello stesso. Di conseguenza i due eventi si sovrappongono per sei settimane. Tutti i corsi di formazione delle scuole specializzate superiori, che hanno inizio tra la 38^{esima} e la 43^{esima} settimana, sono parte integrante del presente accordo.
2. L'Esercito congeda alla fine della 40^{esima} settimana i quadri che prestano un servizio pratico e che desiderano iniziare o continuare direttamente il corso di studi (con successiva compensazione delle tre settimane mancanti). Inoltre concede, durante il periodo compreso tra la 38^{esima} e la 40^{esima} settimana, un congedo di cinque giorni scelti individualmente per la preparazione agli studi (senza compensazione).

L'Esercito congeda pure i quadri che prestano un servizio pratico e che desiderano iniziare o continuare la loro formazione presso una scuola specializzata superiore; questo alla fine della 40^{esima}, rispettivamente 41^{esima} o 42^{esima} settimana (con successiva compensazione delle settimane mancanti). Anche a loro viene concesso un congedo di cinque giorni scelti individualmente per la preparazione alla formazione durante il periodo compreso tra la 38^{esima} e la 40^{esima} settimana (senza compensazione). Il licenziamento avviene nella settimana precedente l'inizio dei corsi.

3. Le assenze da parte dei quadri militari, legate al servizio pratico da prestare presso la scuola reclute estiva, durante le settimane del semestre che vanno dalla 38^{esima} alla 40^{esima}

* I membri delle swissuniversities insieme a tutte le scuole universitarie.

non possono essere considerate, come mancata partecipazione al corso di studi o alla formazione professionale. Al contrario può essere però richiesta la prova che i contenuti dei corsi di studio o di formazione siano stati recuperati e che le competenze richieste siano state acquisite.

4. Iniziare il semestre autunnale presso un'università o una scuola specializzata superiore tre settimane dopo l'inizio regolare delle lezioni e allo stesso tempo recuperare le lezioni perse comporta in ogni caso un maggior rischio di non riuscire a concludere con successo la relativa fase di studi o di formazione o. Chi si assume questa responsabilità e sceglie questa strada, viene assecondato nel migliore dei modi dalla rispettiva scuola e, ma non ha alcun diritto ad agevolazioni in termini di prestazioni.
5. Le scuole universitarie e le scuole specializzate superiori definiscono e regolano con trasparenza la loro offerta di supporto per i quadri militari, che possono iniziare o continuare direttamente il corso di studi o la formazione professionale solo nella 41^{esima} settimana, dopo aver prestato un servizio pratico presso la scuola reclute.
6. L'informazione delle persone interessate avviene in modo adeguato tramite le parti interessate nel loro ambito di competenza.
7. Il presente accordo entra in vigore, previa approvazione da parte delle camere federali della modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs), a partire dal 1. Gennaio 2017.

Adattamenti di piccola entità potranno essere apportati con il consenso di tutte le parti tramite circolare.

Berna, il 23 gennaio 2014

CRUS




Prof. Dr. Antonio Loprieno
Presidente

KFH



Prof. Dr. Thomas D. Meier
Presidente

COHEP



Dr. Johannes Flury
Presidente

Conferenza SSS



Hans Peter Ruggli
Presidente

CAPO DELL'ESERCITO



Comandante di corpo André Blattmann